



Ministero dell'Istruzione e del Merito

LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICCOLÒ COPERNICO"

Via Planis 25 – 33100 UDINE

WEB

www.liceocopernico.edu.it

Tel. +39 0432 504190

PEC

udps05000p@pec.istruzione.it

CF 80015230305

Email

udps05000p@istruzione.it



	Contrattazione integrativa a livello d'istituto
Materia	CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI
Riferimenti	<ul style="list-style-type: none">• CCNL del 19/4/ 2018, art.22, comma 4, lett.c5• CCNL del 29/11/2007, art.6, comma 2, lettera J
Validità	2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025

L'anno 2023 il mese di febbraio il giorno 13 alle ore 10.30, presso la sede del Liceo Scientifico Statale "N. Copernico" di Udine, in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica, tra la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico Paolo De Nardo, la RSU di istituto (Emanuele Cojutti, Elena Guerra, Luca Peresson) e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL: CISL/SCUOLA, FLC/CGIL, UIL/SCUOLA, GILDA UNAMS, SNALS, ANIEF, si stipula il seguente Contratto Integrativo di istituto.

Art. 1 - Campo di applicazione e durata

- 1) Il presente contratto ha validità triennale e si applica per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 a tutto il personale docente e A.T.A., sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, in servizio presso l'istituzione scolastica.

Art. 2 - Composizione delle delegazioni

- 1) Le delegazioni sono così composte:
 - a) per la parte pubblica il Dirigente Scolastico;
 - b) per la parte sindacale la Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) eletta all'interno dell'istituzione scolastica e i rappresentanti territoriali delle OO. SS. di categoria firmatarie del C.C.N.L., come previsto dall'Accordo quadro del 7/8/1998 sulla costituzione della R.S.U., ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. 2016/2018.
- 2) Il Dirigente Scolastico, la R.S.U. e le OO. SS. firmatarie del contratto nazionale detengono in esclusiva il potere di contrattare. Ogni componente della delegazione dei sindacati provinciali firmatari del C.C.N.L. è titolare del potere di contrattare. Il Dirigente Scolastico e la R.S.U. non possono delegare il potere di contrattare, ma è loro consentito farsi assistere da esperti facenti parte del personale alle dipendenze dell'istituzione scolastica interamente intesa, per l'illustrazione di particolari argomenti tecnici inseriti in ordine del giorno. Prima dell'inizio di ogni seduta, le parti comunicano la composizione della relativa delegazione.

- 1 -

Art.3 – Relazioni sindacali

- 1) Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:
 - a) partecipazione: informazione e confronto
 - b) contrattazione integrativa d'Istituto
 - c) interpretazione autentica.


Art. 4 – Strumenti

- 1) I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti l'informazione, il confronto e la contrattazione integrativa di istituto.
- 2) L'informazione, disciplinata dall'art. 5 del CCNL 2016-2018 al quale si rinvia integralmente, consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi su:
 - a) tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b) tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c) la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
- 3) Il confronto, disciplinato dall'art. 6 del CCNL 2016-2018 al quale si rinvia integralmente, consiste in un dialogo approfondito al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare sulle seguenti materie:
 - a) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - b) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - c) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - d) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).
- 4) La contrattazione integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative e si conclude con la sottoscrizione di contratti.

Art. 5 – Modelli di articolazione delle relazioni sindacali

- 1) **Esame congiunto**
 - a) Ciascuno dei soggetti di parte sindacale può chiedere - entro 3 giorni dalla conclusione dell'incontro o dal ricevimento dell'informazione - un esame congiunto sulle materie proprie dell'informazione stessa;
 - b) Il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti e procede entro 3 giorni a convocare un incontro nel quale le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve chiudersi entro 5 giorni.
- 2) **Procedure della contrattazione**
 - a) Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Dirigente Scolastico che invierà comunicazione alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U., specificando l'ora, il luogo (o il link qualora l'incontro dovesse svolgersi da remoto), l'ordine del giorno in trattazione.

- 2 -



- b) La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici.
- c) I contratti sottoscritti saranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente presente sul sito Web dell'Istituto.

3) Interpretazione autentica

- a) In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma dei contratti stipulati, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- b) L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.
- c) La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori.

4) Conciliazione

- a) In caso di controversie tra la parte pubblica e la RSU si conviene di esperire un tentativo di conciliazione. Attivate le procedure di raffreddamento, le parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali fino alla conclusione delle stesse.
- b) Il tentativo di raffreddamento dovrà esaurirsi entro quindici giorni dal primo incontro.

Art.6 – Rapporti tra RSU e dirigente scolastico

- 1) Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
- 2) L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
- 3) Il materiale per la discussione deve essere inviato alle parti almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione


Art.7 – Permessi sindacali

- 1) Il Dirigente Scolastico comunica alla R.S.U., all'inizio dell'anno scolastico, il monte ore dei permessi spettanti (in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato).
- 2) I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno tre giorni di anticipo.
- 3) Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 8 – 9 – 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale.
- 4) La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art.8 – Attività sindacale

- 1) La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono, ai sensi dell'art. 25 della L. 300/1970, di una **bacheca virtuale** sul sito della scuola e di una **bacheca sindacale** (suddivisa in due parti: una per le RSU e una per le OO.SS. provinciali), situata nell'atrio di ingresso dell'Istituto, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
- 2) Alla RSU viene assegnata una **casella di posta elettronica istituzionale** che sarà associata ad uno/a dei componenti su indicazione di questi/e ultimi/e.

- 3 -



The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there are: a large, stylized signature; a smaller signature; a signature with a large 'P' or 'D' initial; a signature with a large 'E' or 'G' initial; a signature with a large 'R' initial; and a signature with a large 'D' initial. The text '- 3 -' is centered above these signatures.

- 3) Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
- 4) La RSU può utilizzare per la propria attività sindacale il **locale** che verrà richiesto, concordando con il dirigente le modalità per la gestione di esso. Alla RSU sono inoltre resi disponibili un computer e una stampante.
- 5) Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art.9 – Agibilità sindacale


- 1) Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale nei momenti in cui RSU e personale siano liberi dal servizio.
- 2) La comunicazione interna è garantita tramite i canali indicati all'art. 9 commi 1 e 2 del presente contratto.
- 3) Alla RSU è consentito l'uso del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso dei dispositivi elettronici disponibili per l'utenza interna con accesso ad Internet.
- 4) In Albo on line ed Amministrazione Trasparente saranno pubblicati gli Atti di pertinenza relativamente agli esiti della Contrattazione d'Istituto che vengono comunque inviati alle parti.

Art.10 – Assemblee in orario di lavoro

- 1) Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
- 2) La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con preavviso di almeno tre giorni prima (art. 2 C.C.N.Q. 7/8/1998) se si svolge fuori orario di servizio e di almeno 5 giorni di anticipo se si svolge durante l'orario di lezione, con comunicazione scritta, fonogramma o e-mail indirizzata al Dirigente Scolastico
- 3) Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere.
- 4) Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
- 5) Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
- 6) L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno cinque giorni al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati; l'adesione va espressa nei termini stabiliti, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
- 7) È obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio. La dichiarazione individuale di partecipazione alle assemblee espressa in forma scritta da parte del personale che intende partecipare durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore annuale (n. 10 ore) ed è obbligatoria e irrevocabile.



- 4 -



De... 15



- 8) Per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi in cui i docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, dopo aver disposto gli eventuali adattamenti dell'orario per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea del personale che presta regolare servizio e avverte studenti, studentesse e famiglie interessate.
- 9) Il personale che non partecipa all'assemblea svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata.
- 10) I partecipanti all'assemblea non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere altri ulteriori adempimenti.
- 11) Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
- 12) Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e presso la "succursale", il funzionamento del centralino telefonico, nonché dell'ufficio amministrativo per le gestioni d'emergenza, per cui n. 3 unità di personale ausiliario e n. 2 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. L'individuazione del personale che deve assicurare il servizio viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico

Art.11 – Trasparenza amministrativa – Informazione

- 1) Copia dei prospetti analitici relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art.5 CCNL 2016/18. Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza ai sensi della normativa vigente

Art. 12 – Diritto di accesso agli atti

- 1) La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione e contrattazione.
- 2) Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.

Art.13 – Consultazione

- 1) Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire una consultazione tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
- 2) Le modalità per l'effettuazione della consultazione, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art.14 - Contingenti minimi del personale in caso di sciopero

- 1) In caso di sciopero trova applicazione il protocollo d'intesa, stipulato in data 12.02.2021, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 02.12.2020 sulla base del quale il Dirigente ha redatto il relativo Regolamento emanato in data 17.02.2021.



- 5 -



D. masto

Art.15 – Norma di rinvio

- 1) Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti per la scuola, anche per quanto attiene accesso agli atti, tutela della privacy, patrocinio sindacale, procedimento amministrativo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO	RSU DI ISTITUTO
DE NARDO Paolo 	COJUTTI Emanuele 
	GUERRA Elena 
	PERESSON Luca 

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI	
CISL/SCUOLA	FLC/CGIL 
UIL/SCUOLA	GILDA UNAMS 
SNALS - COMICAL 	ANIEF